

PLENUM 15 GENNAIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: Dirigente Scolastico della Scuola Elementare Statale
“.....” - Roma

Fatto

Con istanza in data 20.11.2007 il sig., padre del minore, iscritto alla terza classe, sezione A, della Scuola Elementare Statale “.....” di Roma, ha chiesto al Dirigente Scolastico di detta scuola di “prendere visione e se del caso estrarre copia, del provvedimento di nomina o documenti equipollenti dell'insegnante di italiano per la classe terza sezione A per l'anno scolastico 2007-2008” e di altra documentazione riguardante sempre detta insegnante di italiano nonché dei provvedimenti di nomina o documenti equipollenti dell'insegnante di italiano per la classe in questione per i due anni scolastici precedenti.

Il Dirigente Scolastico ha negato l'accesso con la seguente motivazione : “la S.V. non è titolare di interesse soggettivo legittimo nei confronti delle procedure di conferimento delle nomine dei docenti”.

Avverso tale diniego, il sig., con atto in data 29.12.2007, ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

In via preliminare, la Commissione rileva la presenza dei controinteressati insegnanti di italiano per la classe terza sezione A per l'anno scolastico 2007-2008 e per i due anni scolastici precedenti.

Trattandosi di soggetti individuabili al momento della proposizione del ricorso, il ricorrente avrebbe dovuto provvedere a notificare agli stessi il ricorso, secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera b), del d.P.R. n. 184/06.

Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera c) del d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, lo dichiara inammissibile.

PLENUM 15 GENNAIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: C.R.I. – Comitato Prov.le

Fatto

Il sig., Volontario del Soccorso dell'Associazione della Croce Rossa Italiana presso il Gruppo VVdS C.R.I., ha presentato, con atto pervenuto in data 31 dicembre 2007, un “reclamo avverso provvedimento di rifiuto accesso documenti amministrativi” chiedendo:

1. “una pronuncia sul ricorso presso Comitato Provinciale C.R.I. atteso che l’Ispettorato Regionale VVdS C.R.I. rifiuta evidentemente l’accesso allo stesso documento”;

2. “un’azione nei modi che la Commissione riterrà più opportuni presso l’Associazione della Croce Rossa Italiana per il rispetto degli elementari diritti in materia d’accesso ai documenti amministrativi evidentemente violati nel mio caso”.

Diritto

Il proposto atto di reclamo non può configurarsi un ricorso ai sensi dell’art. 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241 né la nota di risposta in data 21.10.2007 della Croce Rossa Italiana può rappresentare un diniego di accesso.

Il reclamo proposto dal sig. è quindi inammissibile.

Peraltro, con decisione in data 15.10.2007 la Commissione, sospesa ogni definitiva pronuncia, ha espressamente invitato la C.R.I. a far sapere i provvedimenti adottati al fine di consentire l’accesso richiesto dal ricorrente.

La risposta da parte della Croce Rossa non è ancora pervenuta: di conseguenza, la Commissione si pronuncerà sul ricorso a suo tempo proposto, di cui alla citata pronuncia interlocutoria, non appena in possesso della lettera di risposta della Croce Rossa, non potendo certamente la nota del 21.10.2007 summenzionata configurarsi come “risposta” alla Commissione rilevando, tra l’altro, che non è neppure indirizzata alla Commissione stessa.

PQM

La Commissione dichiara il reclamo inammissibile.

PLENUM 15 GENNAIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig.ra
contro
Amministrazione resistente: Direzione Scolastica statale di

Fatto

L'Ufficio scolastico provinciale di ha inviato alla sig.ra, insegnante presso la Direzione didattica statale di, la contestazione di aver fatto firmare ad un genitore, rappresentante di classe, una lettera, dalla stessa sig.ra predisposta, con la quale si chiedeva la variazione dell'assegnazione delle classi.

Con istanza del 20.10.2007 la sig.ra ha chiesto a detta Direzione , adducendo di dover apprestare le sue difese nell'iniziato procedimento disciplinare , di aver accesso ai documenti , da essa Direzione formati , su un episodio di violenza accaduto ad opera dell'insegnante, episodio che il dirigente scolastico in una conversazione telefonica le avrebbe confermato essere avvenuto .

Con nota del 30.10.2007 la Direzione ha comunicato che "l'istanza non era pertinente con il procedimento" e che gli atti relativi a tale procedimento avrebbero potuto essere richiesti all'Ufficio scolastico provinciale di

Avverso il diniego contenuto in tale nota la sig.ra ha proposto ricorso a questa Commissione, notificandolo anche alla controinteressata sig.

La Direzione didattica ha inviato memoria , nella quale ha dedotto la genericità della istanza di accesso e la non pertinenza dei documenti richiesti con la contestazione.

Con decisione in data 22 novembre 2007, la Commissione ha rilevato la necessità di un'istruttoria al fine di acquisire una dettagliata relazione della Direzione scolastica di sull'episodio di violenza accaduto ad opera dell'insegnante

Con successiva istanza di accesso in data 11 dicembre 2007 , la sig.ra ha chiesto al Dirigente Scolastico di la copia della "memoria del 15.11.2007, inviata da codesta Direzione Didattica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (documento richiamato nella decisione assunta dalla Commissione il 22.11.2007 prot.)".

Il Dirigente Scolastico ha negato l'accesso affermando che la memoria è stata inviata alla Presidenza del Consiglio su richiesta dello stesso organo e che pertanto, trattandosi di procedura contenziosa, l'accesso agli atti deve essere richiesto all'amministrazione decidente in merito".

Avverso tale diniego, la sig., con atto in data 2.1.2008, ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

La memoria in data 15.11.2007 della Direzione Didattica di, depositata presso questa Commissione, non è un documento amministrativo ai sensi dell'art. 22

PLENUM 15 GENNAIO 2008

della legge 7 agosto 1990 n. 241 ed esula quindi dall'ambito di applicazione di tale legge.

Si tratta di un atto difensivo che riguarda il ricorso a suo tempo presentato dalla sig.ra, ricorso all'esame di questa Commissione: trattandosi di una memoria presentata nell'ambito di un ricorso presentato dalla stessa sig.ra, il diritto di chiederne copia è autonomamente garantito dai principi generali riguardanti il diritto di difesa e di garanzia del principio del contraddittorio.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

PLENUM 15 GENNAIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: Dirigente Scolastico del Liceo Classico Statale
“.....” di

Fatto

Con istanza in data 25.8.2007 il sig., che aveva svolto funzioni di insegnante presso l'istituto “.....” di nell'anno scolastico 2004/2005, ha chiesto al Dirigente di tale istituto “di accedere all'intera documentazione relativa alla richiesta indirizzata al dirigente scolastico e sottoscritta da alcuni genitori della allora classe I C del liceo classico , in data 25 agosto 2005”.

Con nota 14.9.2007 detto Dirigente ha inviato al sig., “in evasione della Sua richiesta”, fotocopia della lettera scritta dai genitori della classe I^ C datata 25.8.2005.

Con atto 2.10.2007 il sig. ha proposto ricorso a questa Commissione deducendo che, avendo egli richiesto l'accesso alla “intera documentazione”, la richiesta stessa non poteva considerarsi esaustiva con l'avvenuto invio di copia della sola menzionata lettera: e ciò perché non tutte le firme apposte alla lettera erano leggibili, e pertanto avrebbe dovuto essergli inviata copia dei documenti scolastici sui quali erano state depositate le firme dei genitori, al fine di poter individuare i genitori che avevano sottoscritto la lettera in esame.

Nella seduta dell'8 novembre 2007, la Commissione, rilevato che, solo dopo l'esame della copia della lettera inviatagli dal Dirigente dell'istituto l'istante ha potuto rilevare la illeggibilità di alcune firme, ha dichiarato il ricorso inammissibile perché non vi era stato diniego di accesso.

Successivamente, il sig. ha presentato una nuova istanza di accesso chiedendo esplicitamente al Dirigente scolastico “tutti i documenti in possesso della Scuola dai quali risultasse possibile leggere l'esatto nominativo di tutti i genitori firmatari della lettera, oppure l'elenco dei firmatari della lettera in forma dattiloscritta, attestata dal Dirigente scolastico.

Formatosi il silenzio rigetto, il sig., con nota in data 29 dicembre 2007, ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

In via preliminare, la Commissione rileva la presenza dei controinteressati genitori firmatari della lettera oggetto dell'istanza di accesso.

Trattandosi di soggetti individuabili al momento della proposizione del ricorso, il ricorrente avrebbe dovuto provvedere a notificare agli stessi il ricorso, secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera b), del d.P.R. n. 184/06.

Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

PLENUM 15 GENNAIO 2008

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera c) del d.P.R 12 aprile 2006 n. 184, lo dichiara inammissibile.

PLENUM 15 GENNAIO 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Signora
contro
Amministrazione resistente: INPS – Agenzia di
e nei confronti di: Sig.

Fatto

La signora, titolare e legale rappresentante di una ditta di mobili, citata in giudizio innanzi il Tribunale di, sezione lavoro, dal signor, in data 28 novembre 2007, ha formulato all'INPS – Agenzia di un'istanza di accesso ai documenti comprovanti l'attività di lavoro svolta da quest'ultimo e la sua posizione assicurativa, per potere procedere alla tutela dei propri diritti.

Con nota del 24 dicembre 2007, l'amministrazione resistente ha espresso il proprio diniego alla predetta richiesta di accesso, specificando che "si ritiene non possibile fornire l'estratto contributivo del signor, essendo ivi contenute alcune informazioni non pertinenti con il rapporto di lavoro contestato e con il giudizio civile pendente".

Pertanto, la signora, in data 8 gennaio 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, contro il suddetto diniego dell'amministrazione, chiedendo l'accesso alla documentazione richiesta.

Diritto

Il ricorso è fondato ed è stato ritualmente notificato alla parte controinteressata.

A parere della scrivente Commissione, si ritiene certamente sussistente, ai sensi dell'art. 22 della L .n. 241/90, un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, infatti, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o documento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti.

PLENUM 15 GENNAIO 2008

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal Consiglio di Stato e dal giudice amministrativo di prime cure (T.A.R. Toscana, seconda sezione, n. 152/2007) che ha affermato il principio di diritto secondo cui: “allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie, anche nel caso in cui non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, l’accesso non può essere denegato. Infatti, l’apprezzamento sull’utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta né all’Amministrazione destinataria dell’istanza ostensiva né, addirittura, allo stesso giudice amministrativo adito con l’*actio ad exibendum*, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario) eventualmente adito dall’interessato al fine di tutelare l’interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso”.

Ed ancora, con particolare riferimento ad una fattispecie simile al ricorso in esame, il T.A.R ha “ribadito che, in merito alla oggettiva utilità o meno della documentazione richiesta nel corso di un giudizio pendente ovvero alla proponibilità del giudizio ovvero ancora alla semplice valutazione da parte dell’interessato circa la opportunità o meno di agire in sede giurisdizionale (che è poi questo lo scopo dell’esistenza dell’istituto qui esaminato), nessun apprezzamento deve essere effettuato né dall’Amministrazione destinataria dell’istanza né da parte del giudice amministrativo, sempre che l’interessato abbia dichiarato e motivato il suo interesse a tutelare la posizione soggettiva vantata tramite la conoscenza del contenuto degli atti richiesti”.

In merito poi alla presunta lesione della tutela alla riservatezza della parte controinteressata, opposta dall’amministrazione resistente, nella recente sentenza n. 1896/2005, il Cons. di Stato (e di seguito il T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 19 ottobre 2006, n. 10620), ha affermato che nel bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto di accesso “si è sempre ritenuto che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 prevale sull’esigenza di riservatezza del terzo ogni qual volta l’accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, salvo che non si tratti di dati personali (c.d. dati sensibili), cioè di atti idonei a rivelare l’origine razziale etnica, le convinzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, nel qual caso l’art. 16, comma 2, d.lgs. 11 maggio 1999, n. 135 (ora art. 60 del d.lgs. n. 196 del 2003) prescrive che l’accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi.”

Sembra opportuno ricordare come l’art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990, nel testo novellato indichi che: “nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile (alla difesa: n.d.r.) e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.

Il T.A.R. Toscana, seconda sezione, nella sentenza n. 152/2007, al riguardo precisa che “posto che il richiamato Codice della privacy, all’art. 59, lascia alle disposizioni contenute nella legge n. 241 del 1990 il compito di disciplinare l’accesso documentale, il potenziale conflitto - provocato da un’istanza ostensiva - tra la tutela della riservatezza e l’interesse all’accesso va risolto in favore di quest’ultimo per le ragioni che seguono:

PLENUM 15 GENNAIO 2008

- a. in via generale, la questione controversa attinente al conflitto tra diritto di accesso e riservatezza dei terzi deve essere risolta nel senso che l'accesso, qualora venga in rilievo per la cura o la difesa di propri interessi giuridici, deve prevalere rispetto all'esigenza di riservatezza del terzo; conseguentemente la tutela della riservatezza, generalmente garantita dalla normativa mediante una limitazione del diritto di accesso, deve recedere quando l'accesso stesso sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti ovviamente in cui esso è necessario alla difesa di quell'interesse (cfr., in tal senso Cons. Stato, Sez. VI, 16 febbraio 2005 n. 504);
- b. ciò sta a significare che, in materia di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e nei limiti in cui esso è necessario alla difesa della posizione soggettiva del richiedente, l'interesse alla riservatezza dei terzi si affievolisce nei confronti del diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto dalla legge n. 241 del 1990, se la richiesta è esercitata per la cura o la difesa di un interesse giuridico qualificato e rilevante”.

Nel caso di specie, se è vero che deve esistere un rapporto di strumentalità tra la conoscenza del documento (mezzo per la difesa degli interessi) e il fine (effettiva tutela della situazione giuridicamente rilevante della quale il richiedente è portatore), tale rapporto (sul quale cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 ottobre 2002 n. 5814) ben sussiste, con riferimento ad un documento che può manifestarsi anche solo potenzialmente utile per confortare assunti difensivi in un giudizio, in quanto siffatto impiego dell'atto è strettamente connesso all'esercizio di difesa per come è tutelato dal principio generale di cui all'art. 24 Cost. (su tale ultimo aspetto cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 24 giugno 1999 n. 16).

La sintesi di quanto espresso è fornita dalla modifica apportata dalla legge n. 15 del 2005 all'art. 24 della legge n. 241 del 1990 che ora, al comma 7, stabilisce con chiarezza il diverso rapporto di “durezza” fra accesso e riservatezza con riguardo, rispettivamente, al diverso spessore funzionale del primo ed al diverso grado di “sensibilità” della seconda.

Pertanto, i documenti richiesti dalla signora dovranno essere esibiti, nella forma della presa visione e della copia, oltre che per il pacifico superamento dell'opposizione formulata dall'amministrazione resistente riguardo alla non ostensibilità della documentazione stessa per le ragioni sopra svolte, anche per l'autonomia ormai riconosciuta al diritto di accesso ai documenti amministrativi, “diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita” (Consiglio Stato, sez. IV, 05 settembre 2007, n. 4645), rispetto alla situazione legittimante l'azione giurisdizionale (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 20 luglio 2007, n. 1277).

Infine, in merito alla contestazione dell'amministrazione resistente circa eventuali “informazioni non pertinenti con il rapporto di lavoro contestato e con il giudizio civile pendente” contenute nell'estratto contributivo del signor si osserva che le stesse potranno essere omesse o, comunque, non essere rese note all'istante.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**Parere**

ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 sullo schema di provvedimento recante "Disciplina per l'esercizio del diritto di accesso agli atti del ministero dello Sviluppo Economico", predisposto dal ministero dello Sviluppo Economico;

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riunitasi nella riunione del 11 febbraio 2008

VISTA la nota del 12 dicembre 2007 con la quale è stato chiesto il parere della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi;

VISTO l'art. 5 del regolamento interno;

ESAMINATI gli atti e udito il relatore;

Osserva

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiesto il parere tecnico e non vincolante della scrivente Commissione sulla bozza di provvedimento generale di organizzazione per l'accesso agli atti del Ministero stesso, predisposto ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. n. 184 del 2006.

Si premette che la Commissione nella valutazione del testo regolamentare si attiene al criterio della verifica della sussistenza dei contenuti minimi essenziali previsti dalla legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

La bozza di provvedimento generale in esame è composta da 6 articoli, al provvedimento è stata allegata una tabella relativa ai costi, modificabile con provvedimento del Direttore generale per i Servizi Interni.

In generale si rileva che il diritto di accesso, ai sensi del Capo V, art. 22, e ss. della legge n. 241 del 1990, ha ad oggetto i documenti amministrativi; si consiglia, dunque, di espungere dal titolo del provvedimento generale in esame e dal testo ogni riferimento agli atti.

All'art. 1, comma 1, relativo all'ambito di applicazione, dopo avere stabilito i requisiti soggettivi per potere accedere ai documenti del Ministero, fa salvi i casi di esclusione previsti dall'apposito regolamento e la disciplina sulla tutela dei dati personali di cui al d.lgs. n. 196 del 2003; al riguardo si chiede a quale regolamento si intenda fare riferimento.

Si rileva, inoltre, che la tutela del diritto alla riservatezza è uno degli interessi, contemplati dall'art. 24, comma 6, lett. *d*) della legge n. 241, a salvaguardia dei quali le amministrazioni provvedono ad individuare le ipotesi di esclusione o differimento del diritto di accesso; si consiglia, pertanto, di eliminare tale generico riferimento normativo, dal momento che la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso trova già puntuale applicazione nel regolamento cui il provvedimento in esame fa riferimento.

Art. 4, comma 1: poiché, come precedentemente esaminato, le ipotesi di esclusione, definitiva o temporanea, del diritto di accesso vanno puntualmente individuate con riferimento agli interessi tassativamente individuati dalla legge, si suggerisce di espungere dal testo il seguente capoverso: "qualora la richiesta abbia ad oggetto procedimenti amministrativi in corso, il responsabile può differire l'esercizio del diritto di accesso fino alla conclusione del procedimento".

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008

Art. 4, comma 6: si consiglia di inserire il comma in commento nel testo regolamentare relativo ai casi di sottrazione del diritto di accesso al quale si fa riferimento all'art. 1.

Art. 4, comma 13, si evidenzia che l'art. 25, comma 1, della legge n. 241 del 1990 stabilisce che il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione nonché al costo di eventuali diritti di ricerca e visura; si propone di sopprimere il riferimento ai costi della carta e ai costi di funzionamento sia nel corpo del provvedimento in esame, sia nell'allegata tabella.

La Commissione, pertanto, si riserva di esprimere il proprio parere in merito alle singole categorie di documenti che saranno nuovamente determinate nel testo riformulato, in base all'interesse pubblico che si intende salvaguardare tramite l'esclusione e il differimento.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008

Istituto Comprensivo Statale

OGGETTO: Parere in ordine all'accessibilità alle domande di iscrizione alla scuola.

1. L'Istituto Comprensivo Scolastico, con nota del 12 aprile 2007, ha chiesto un parere alla scrivente Commissione in ordine all'accessibilità, da parte dei genitori di bambini collocati non utilmente in graduatoria, delle domande di iscrizione alla prima classe a tempo pieno della scuola primaria dell'anno scolastico 2007 – 2008.

L'amministrazione esprime, infatti, delle perplessità circa l'accessibilità delle domande di iscrizione atteso che tale richiesta si risolverebbe in un controllo generalizzato sull'operato dell'Istituto e che la consegna dei documenti potrebbe determinare una lesione del diritto alla riservatezza degli interessati.

2. I genitori degli alunni attraverso la conoscenza delle domande di iscrizione intendono verificare la correttezza dell'operato dell'amministrazione al fine di valutare la possibilità di tutelare i propri diritti. Poiché l'attività istruttoria di accertamento dei requisiti e, dunque, di selezione delle domande di iscrizione, operata dall'Istituto, si è conclusa con una graduatoria che ha inciso direttamente sulla posizione dei non ammessi, si ritiene che i documenti sulla base dei quali è stato emanato il provvedimento suddetto siano accessibili.

Tuttavia l'amministrazione, al fine di tutelare il diritto alla tutela dei dati personali dei minori, è tenuta a concedere l'accesso ai soli dati pertinenti con le finalità dichiarate di volta in volta dagli istanti. Pertanto, ogni ulteriore informazione dovrà essere oscurata, consentendo, pertanto, un accesso parziale ai documenti.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008

Cons.

OGGETTO: Richiesta di parere circa le modalità di esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali.

I consiglieri di minoranza del comune di con nota del 29 novembre 2007, hanno chiesto alla scrivente Commissione di avere un parere circa la correttezza del regolamento comunale, nella parte concernente l'accesso dei consiglieri comunali.

In particolare, i consiglieri hanno contestato che l'esercizio del diritto di accesso gli sia concesso dalle ore 13.00 alle ore 14.00, dal lunedì al venerdì, asserendo un'impossibilità oggettiva degli uffici comunali a garantirne l'effettività.

La Commissione, in merito al quesito posto, osserva – in via preliminare - che ciascuna amministrazione, mediante provvedimenti generali può determinare le modalità attraverso le quali esercitare il diritto di accesso.

In particolare, il d.P.R. n. 184 del 2006 all'art. 8 individua il contenuto minimo degli atti delle singole amministrazioni, stabilendo che “i provvedimenti generali organizzatori di cui all'articolo 1, comma 2, riguardano in particolare: a) le modalita' di compilazione delle richieste di accesso, preferibilmente mediante la predisposizione di apposita modulistica; b) le categorie di documenti di interesse generale da pubblicare in luoghi accessibili a tutti e i servizi volti ad assicurare adeguate e semplificate tecniche di ricerca dei documenti, anche con la predisposizione di indici e la indicazione dei luoghi di consultazione; c) l'ammontare dei diritti e delle spese da corrispondere per il rilascio di copie dei documenti di cui sia stata fatta richiesta, fatte salve le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze; d) l'accesso alle informazioni contenute in strumenti informatici, adottando le misure atte a salvaguardare la distruzione, la perdita accidentale, nonché la divulgazione non autorizzata. In tali casi, le copie dei dati informatizzati possono essere rilasciate sugli appositi supporti, ove forniti dal richiedente, ovvero mediante collegamento in rete, ove esistente”.

Nell'ambito delle suddette misure organizzative rientra anche la fissazione delle modalità temporali del diritto di accesso, vale a dire la fissazione di orari e di giornate prestabiliti, in cui potere consentire l'esercizio del diritto di accesso, senza alcun intralcio al regolare svolgimento alla normale attività ordinaria dell'amministrazione.

Nel caso di specie, i termini stabiliti dal regolamento comunale appaiono congrui e sufficienti a soddisfare le eventuali richieste dei consiglieri comunali, trattandosi di un'ora ogni giorno per cinque giorni settimanali.

In merito all'opposizione dei consiglieri di minoranza riguardo all'impossibilità oggettiva dei funzionari preposti di potere consentire l'accesso nelle suddette fasce temporali, si osserva che solo a fronte di eventuali dinieghi o differenti ingiustificati al regolare esercizio del diritto di accesso la stessa potrà trovare fondamento.

In ogni caso, si suggerisce di trasmettere alla Commissione il testo integrale del regolamento in esame, per un completo e dettagliato esame del contenuto dello stesso, così come previsto dall'art. 1, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008**Parere**

ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 sullo schema di regolamento recante "Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi", predisposto dal Comune di San Colombano al Lambro;

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riunitasi nella riunione dell'11 febbraio 2008;

VISTA la nota con la quale è stato chiesto il parere della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi;

VISTO l'art. 5 del regolamento interno;

ESAMINATI gli atti e udito il relatore;

Osserva

Il Comune di San Colombano al Lambro, nella nota inviata il 25 gennaio 2007, ha chiesto il parere della Commissione per l'accesso sullo schema di "Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi"; in particolare, ha invitato la Commissione ad esprimersi sulle disposizioni riguardanti le categorie di documenti formati o comunque nella disponibilità del Comune, sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché sulle disposizioni attinenti all'esercizio ed all'organizzazione del diritto di accesso.

Si premette che la Commissione nella valutazione del testo regolamentare si attiene al criterio della verifica della sussistenza dei contenuti minimi essenziali previsti dalla legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il testo regolamentare è suddiviso in VII capi e si compone di 35 articoli. Le disposizioni relative all'esercizio ed all'organizzazione del diritto di accesso sono contenute nei capi III e IV, gli articoli che riguardano le tipologie di documenti esclusi dall'accesso o soggetti a differimento sono il 26 ed il 27.

L'art. 2, comma 1 del testo regolamentare relativo all'ambito di applicazione ripete le definizioni di "interessato" e di "pubblica amministrazione" contenute nell'art. 22, comma 1 lett. b) ed e) della legge n. 241 del 1990. Al riguardo si rileva che, conformemente all'art. 1 del testo in esame, l'accesso agli atti ed ai documenti formati o detenuti dall'amministrazione comunale è disciplinato sia dalle disposizioni della legge generale sul procedimento amministrativo per i non residenti, sia dalle disposizioni del T.U.E.L. per i residenti. Si suggerisce, dunque, di modificare l'articolo in commento in base all'art. 10 del d.lgs. n. 267 del 2000, tenendo conto, altresì, dell'interpretazione data dalla giurisprudenza in tema di legittimazione attiva all'accesso.

Art. 4, si consiglia di integrare le definizioni ivi contenute alla luce della distinzione tra residenti e non residenti precedentemente effettuata.

Art. 5, si propone di espungere dal testo la disposizione in commento dal momento che i soggetti legittimati ad accedere ai documenti, agli atti ed alle informazioni dell'amministrazione sono già individuati dalle norme primarie richiamate dall'art. 1 del testo regolamentare.

Art. 12 si suggerisce di disciplinare il diritto di accesso alle informazioni ivi contenuto nel Capo I dedicato alla regolamentazione del diritto di accesso, accorpando le relative discipline e tenendo conto della distinzione relativa all'oggetto del diritto di accesso disciplinato dalla legge n. 241 del 1990 e d.lgs. n. 267 del 2000.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008

Art. 16, si ricorda che il diritto di accesso si esercita mediante visione ed estrazione di copia di tutti i documenti formati e detenuti dalle amministrazioni, anche dei documenti in forma originale. Si ritiene, pertanto, opportuno espungere dal testo l'articolo in commento.

Art. 25, comma 5, si evidenzia che l'accesso dei consiglieri comunali, costituisce un'ipotesi di trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici strumentale allo svolgimento di funzioni istituzionali, di cui all'art. 18, comma 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Tale diritto è riconducibile alla previsione di cui all'art. 65, comma 4, d.lgs. n. 196 del 2003, cit., il quale considera di rilevante interesse pubblico "il trattamento dei dati strettamente necessario allo svolgimento della funzione di controllo, di indirizzo politico e di sindacato ispettivo e di altre forme di accesso a documenti riconosciute dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per consentire l'espletamento di un mandato elettivo; i consiglieri hanno, pertanto, diritto di accedere anche a dati di natura sensibile, purché nel rispetto dei limiti di pertinenza, essenzialità e compatibilità con le finalità perseguiti". La disciplina del Codice citata trova, dunque, applicazione senza limitazioni. Si suggerisce, pertanto, di espungere dal testo la disposizione in commento.

Art. 25, comma 9, si consiglia di sopprimere il comma in esame atteso che i consiglieri hanno il diritto di accedere a tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del loro mandato.

Art. 26, comma 3, fa riferimento alle categorie di documenti temporaneamente sottratti al diritto di accesso. Si consiglia di riformulare la disposizione in esame individuando i documenti oggetto di differimento esclusivamente con riferimento alle categorie tassativamente enunciate all'art. 24 della legge n. 241 del 1990.

Art. 26, comma 4, lett. *a*) si ritiene opportuno espungere la categoria oggetto di differimento atteso che la relativa disciplina è contenuta nell'art. 13 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Art. 26, comma 4, lett. *b*), si suggerisce di eliminare l'inciso "salvo che il differimento sia necessario per non pregiudicare o ritardare il loro svolgimento", dal momento che l'interessato concorrente, qualora sia stato emanato un provvedimento lesivo dei propri diritti ed interessi ha diritto di accedere ai documenti anche nel caso in cui la procedura concorsuale sia ancora in corso di svolgimento.

Art. 26, comma 4, lett. *d*) i pareri legali sono soggetti all'accesso ove siano riferiti all' "iter" procedimentale e siano richiamati *per relationem* nel provvedimento finale, mentre sono coperti dal segreto professionale (art. 622 c.p. e 200 c.p.p.) quando attengano alle tesi difensive in un procedimento giurisdizionale in potenza o in atto; si ritiene, dunque, opportuno riscrivere la disposizione in esame tenendo conto delle indicazioni fornite.

Art. 26, comma 4, lett. *e*) ed *f*), si consiglia di espungere le categorie di documenti ivi indicati, essendo tali ipotesi contemplate dall'art. 24, comma 1 lett. *b*) e *c*) della legge n. 241 del 1990.

Art. 26, comma 8, si consiglia di eliminare la disposizione.

Art. 26, comma 9, poiché la comunicazione di dati sensibili da un soggetto pubblico ad un soggetto privato è disciplinata dal d.lgs. n. 196 del 2003, si suggerisce di adattare la disposizione in esame alla disciplina ivi contenuta.

Art. 27, comma 1, lett. *a*), si ritiene opportuno cancellare la categoria ivi indicata, trattandosi di ipotesi già contemplate dalle leggi.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008

Art. 27, comma 1, lett. *b), c) e d)* si suggerisce di espungere le categorie di documenti ivi indicate essendo tali ipotesi disciplinate dall'art. 24, comma 1 lett. *b), c) e d)* della legge n. 241 del 1990.

Art. 27, comma 1, lett. *f)*, si consiglia di riformulare la disposizione in esame tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 329 c.p.p.

Art. 27, comma 1, lett. *i)* si consiglia di espungere la disposizione in commento trattandosi di una ripetizione di quanto stabilito all'art. 24, comma 6, lett. *d)* della legge n. 241 del 1990.

Art. 27, comma 4, si evidenzia che documenti ivi indicati sono individuati senza tener conto delle categorie indicate dalla legge n. 241 del 1990; si consiglia, dunque, di riformulare il comma in esame anche tenendo conto della disciplina dettata dal d.lgs. n. 196 del 2003 in tema di trattamento dei dati sensibili, di comunicazione di dati sensibili tra soggetti pubblici e privati, nonché in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 27, commi 5 e 6 si consiglia di individuare l'interesse in base al quale le categorie di documenti ivi individuati sono sottratte al diritto di accesso.

La Commissione, pertanto, si riserva di esprimere il proprio parere in merito alle singole categorie di documenti che saranno nuovamente determinate nel testo riformulato, in base all'interesse pubblico che si intende salvaguardare tramite l'esclusione e il differimento.